

Direzione Tecnica
il Direttore

DISPOSIZIONE N° 34 del 31 MAG. 2005

**“Modifiche all’Istruzione per il Servizio del Personale di Scorta ai Treni (all. 3 della
Disposizione n° 18 del 15/04/2005)”**

Il Gestore dell’Infrastruttura Ferroviaria Nazionale

VISTO il D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753, recante “Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e altri sistemi di trasporto”;

VISTA la legge 17 maggio 1985 n. 210, recante “Istituzione dell’Ente Ferrovie dello Stato”;

VISTO il D.L. 11 luglio 1992 n. 333, convertito in legge 8 agosto 1992 n° 359, recante “Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica”;

VISTO l’art. 131 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2001)”;

VISTO il Decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, recante “attuazione delle direttive comunitarie 2001/12/CE, 2001/13/CE, e 2001/14/CE in materia ferroviaria;

VISTO il Decreto del Ministro dei Trasporti n. 138-T del 31 ottobre 2000, recante l’atto di concessione alle “Ferrovie dello Stato – Società di Trasporti e Servizi per Azioni” della concessione per la gestione dell’infrastruttura ferroviaria nazionale;

VISTO il Decreto Dirigenziale 22 maggio 2000, n. 247/VIG3, emanato dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Servizio di Vigilanza sulle Ferrovie ed avente come oggetto la definizione degli standard e delle norme di sicurezza applicabili al trasporto ferroviario;

VISTI i regolamenti emanati ai sensi dell’art. 95 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 sopra citato;


VISTO il combinato disposto degli articoli da 96 a 99 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 e artt. 4 secondo comma, 10 secondo e terzo comma, 11 quarto comma e 36 primo comma, del Decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, che demandano al Gestore dell’Infrastruttura di emanare, anche alla luce delle norme e degli standard emanati nella competenza ministeriale, disposizioni e prescrizioni per lo svolgimento dell’esercizio ferroviario in condizioni di sicurezza;

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma *Ingresso Dispensario è coperto da n° 34*

RFI S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato
Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato S.p.A.
a norma dell’art. 2497 sexies cod. civ. e del D. Lgs. n. 188/2003

Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Capitale Sociale: Euro 26.756.202.833,00
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma
Cod. Fisc. 01585570581 - P. Iva 01008081000 - R.E.A. 758300

Pagina 1 di 3





VISTO l'Ordine di Servizio Organizzativo n. 424/AD del 7 maggio 2001 dell'Amministratore Delegato delle Ferrovie dello Stato S.p.A. che attribuisce al responsabile della Direzione Tecnica della Divisione Infrastruttura il compito di emanare disposizioni-istruzioni e prescrizioni in materia di sicurezza della circolazione dei treni e dell'esercizio ferroviario;

VISTA la comunicazione organizzativa n° 1/AD del 16 luglio 2001 dell'Amministratore Delegato di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. che conferma missioni e responsabilità delle Strutture Organizzative già facenti parte della Divisione Infrastruttura delle Ferrovie dello Stato S.p.A.;

VISTA la relazione dei Responsabili delle competenti Strutture Organizzative Centrali di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., prot. n° RFI/TC.MV/00046 del 27/05/2005, con cui si propone l'emanazione di una Disposizione recante modifiche all'Istruzione per il Servizio del Personale di Scorta ai Treni (all. 3 della Disposizione n° 18 del 15/04/2005).

Ritenuta la necessità e l'opportunità di emanare la predetta Disposizione;

DELIBERA

Art. 1

All'Istruzione per il Servizio del Personale di Scorta ai Treni (all. 3 della Disposizione n° 18 del 15/04/2005) sono apportate le modifiche di cui ai successivi articoli.

Art. 2

Il secondo capoverso dell'art III quater dell'allegato I della Istruzione per il Servizio del Personale di Scorta ai Treni è così sostituito:

La Scheda Treno deve inderogabilmente essere prodotta effettuando la stampa con anticipo massimo di 2 giorni (compreso quello di stampa) rispetto al giorno di circolazione del treno.

Art. 3

Il sesto alinea del comma 2 dell'art III quater dell'allegato I della Istruzione per il Servizio del Personale di Scorta ai Treni è così sostituito:

- Fare riferimento all'help-desk di RFI o delegato in caso di anomalità o in altri casi di indisponibilità del sistema Scheda Treno non dipendenti da guasti dell'hardware locale.





Art. 4

Alla fine del comma 1 dell'art III quinquies dell'allegato I della Istruzione per il Servizio del Personale di Scorta ai Treni aggiungere il seguente capoverso:

Le Imprese Ferroviarie possono stampare direttamente la Scheda Treno con i dati reali senza provvedere alla stampa della Scheda treno programmata.

Art. 5

La presente Disposizione entrerà in vigore alle ore 00.01 del 26 giugno 2005.


Michele ELIA

